



CIRCOLARE N. 265/2020

Roma, 07/12/2020

Indennità previste dal DL 30 ottobre 2020, n. 157 e termini di presentazione delle domande. Messaggio INPS n. 4589/2020

Si informa che l'INPS, con il messaggio n. 4589 del 4 dicembre 2020, fornisce le prime informazioni in ordine alle misure e alle indennità introdotte dal decreto-legge n.157/2020, nonché in ordine ai termini - previsti a pena di decadenza dallo stesso decreto - di presentazione delle domande per l'accesso alle indennità a favore dei lavoratori tutelati.

Il decreto-legge 30 ottobre 2020, n. 157, recante "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ha previsto - in continuità con le misure di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - ulteriori misure finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In riferimento all'ulteriore indennità una tantum dell'importo pari a 1.000 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020, l'Istituto provvederà ad erogare automaticamente – senza che si richieda la presentazione di apposita domanda - la predetta indennità a favore dei lavoratori appartenenti alle seguenti categorie, qualora gli stessi siano stati già beneficiari dell'indennità di cui al richiamato articolo 15, comma 1:

- lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.

Si riportano di seguito tutti i termini entro i quali è possibile presentare le domande per l'accesso alle indennità di cui al decreto-legge n. 157 del 2020, di cui al decreto-legge n. 137 del 2020, nonché per l'accesso alle indennità di cui al decreto-legge n. 104 del 2020.

1. Domande indennità di cui all'articolo 9, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 157 del 2020: **termine di presentazione 15 dicembre 2020.**

Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell'Istituto.

2. Domande indennità di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 137 del 2020: **termine di presentazione 18 dicembre 2020.**

3. Domande indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020: **termine di presentazione 15 dicembre 2020.**

Con riferimento ai servizi telematici di presentazione delle domande di cui ai precedenti punti 2 e 3, si fa presente che gli stessi sono già attivi e disponibili nel sito internet dell'Istituto.